

DECRETO DEL COMMISSARIO
Nell'esercizio delle funzioni del Comitato Esecutivo

N. 142 del 29.12.2021

OGGETTO: Ricognizione ordinaria periodica delle partecipazioni societarie possedute dalla Comunità territoriale della val di Fiemme al 31.12.2020.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle **ore 10.00** nella sede della Comunità di Cavalese, il sig. **Giovanni Zanon**, nella sua qualità di **Commissario della Comunità Territoriale della val di Fiemme**, nominato con delibera Giunta Provinciale n. 1616 del 16.10.2020, con l'assistenza del Segretario della Comunità **dott.ssa Luisa Degiampietro**, emana il seguente decreto.

IL COMMISSARIO DELLA COMUNITA'

- Richiamati:
- l'art. 5 della L.P. 6.8.2020 n. 6 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022", come modificato ed integrato dall'art. 7 della L.P. 18 dd. 04.08.2021, che ha introdotto in neo art. 2-bis, ai sensi del quale gli incarichi dei Commissari, nominati con deliberazione Giunta provinciale 1616 dd. 16.10.2020, sono rinnovati di diritto fino al 31 dicembre 2022;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1344 del 07.08.2021 di rinnovo della nomina del Commissario della Comunità Territoriale della val di Fiemme nella persona del sig. Giovanni Zanon, per l'amministrazione dell'ente, esercitando tutte le funzioni del presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di Comunità, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della citata Giunta provinciale n. 1616/2020.

Premesso che l'art. 24 comma 4 della L.p. 27.12.2010 n. 27 dispone che *"Allo scopo di razionalizzare la spesa connessa alle partecipazioni societarie per renderle più efficienti e funzionali, anche in conformità al vigente ordinamento statale ed europeo in materia di servizi pubblici, e per adeguarne l'organizzazione e l'attività all'articolo 20 del Decreto legislativo n. 175 del 2016, gli enti locali, nel rispetto del proprio ordinamento, applicano l'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia), commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005 n. 1"*;

Preso atto che l'art.18 della sopra citata L.p. 1/2005, che detta disposizioni in ordine alle società partecipate dalla Provincia, stabilisce al comma 1 bis che è compito della Giunta Provinciale definire con direttiva, per le società controllate dalla Provincia, le modalità e i termini di assolvimento degli obblighi di informazione previsti dall'art.15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Dato atto che il comma 3 bis 1 stabilisce che la Provincia provvede con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e adotta il programma di razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo aggiornamento, quando ricorrono i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Visto l'art. 7 commi 10 e 11 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19, che dispone, relativamente alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, che gli stessi debbano procedere alla *...razionalizzazione periodica* (delle proprie partecipazioni n.d.r.) *prevista dall'art. 18 comma 3 bis 1 della legge provinciale n. 1 del 2015 e dall'art. 24, comma 4, della legge provinciale n. 27 del 2010 ... a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;*

Preso atto che anche il Decreto Legislativo 175/2016 e ss.mm. ii. recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TULPS), in attuazione al piano di "revisione straordinaria delle partecipazioni" di cui all'art. 24 della stessa disposizione normativa, prevede che gli enti locali, a partire dal 2018, debbano provvedere annualmente ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente ed indirettamente, al fine di procedere ad una loro possibile razionalizzazione con le modalità ed i tempi previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui la Comunità non possieda alcuna partecipazione.

Richiamati :

- il **piano operativo di razionalizzazione** già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione Assemblea Comunità n. 9, dd. 31 marzo 2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti, approvati con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 10 dd. 24.03.2016;
- il provvedimento di **ricognizione straordinaria** di tutte le partecipazioni possedute dalla Comunità alla data del 31 dicembre 2016, adottato con deliberazione consiliare n. 16 dd. 29.09.2017, atto ricognitivo che costituisce aggiornamento al piano succitato ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P..
- il provvedimento di **ricognizione ordinaria** di tutte le partecipazioni possedute dalla Comunità alla data del 31 dicembre 2018, adottato con deliberazione consiliare n. 29, dd. 28.12.2018, atto ricognitivo che costituisce aggiornamento al piano succitato ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P..

Dato atto che pertanto, anche per effetto delle norme sopra richiamate il nostro Ente deve adottare specifico provvedimento di aggiornamento delle partecipazioni dirette ed indirette detenute con

riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020, avuta ragione della revisione straordinaria approvata nel 2017 e delle ricognizioni ordinarie del 2018 e 2019.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1212 dd. 16.07.2021, ad oggetto: "Aggiornamento allegato C, denominato "Ricognizione delle partecipazioni detenute dagli enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006", alla deliberazione n. 2019 di data 4 dicembre 2020 (Approvazione del "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1), dove, con riferimento alle società/enti partecipati dalla Provincia - direttamente o indirettamente – di interesse per la Comunità territoriale della val di Fiemme si prevede/certifica quanto segue:

1. per Trentino Trasporti S.p.A. la dismissione entro il 30 giugno 2021 delle proprie quote in:

- Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi S. Cons. a r.l., -
- CAF Interregionale Dipendenti s.r.l.,
- Distretto Tecnologico Trentino S. Cons. a r.l., -
- Riva del Garda – Fierecongressi S.p.A.. – dove si attesta che *“È stata fatta una gara per la dismissione che è andata deserta ed è stato proposto ai soci l'acquisto delle azioni, non avendo mai ricevuta risposta. Sono in corso ulteriori valutazioni per la dismissione”.*

Per la partecipata Car Sharing soc. coop: *“E’ stata valutata la possibilità di acquistare il ramo d'azienda di Car Sharing da parte di Trentino Trasporti S.p.A. a seguito di preventivo scioglimento della Cooperativa. E’ in corso la valutazione dell'operazione da parte dell'attuale Consiglio di Amministrazione”.*

Per la partecipata Centro Servizi Condivisi, era prevista *“la chiusura entro dicembre 2020”*. Dalla rilevazione emerge che la data cessazione attività è fissata per il 17.06.2021.

2. per Consorzio dei Comuni Trentini s.c.a.r.l. prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione nella della Cassa Rurale di Trento BCC Soc. Coop. **entro il 30.06.2023**. Il Consorzio dei Comuni Trentini deteneva, al 31.12.2020 la partecipazione in oggetto nell'allora Cassa rurale di Trento BCC soc. coop. A decorrere dal 01.01.2020, la predetta società ha incorporato la Cassa rurale di Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC soc. coop., assumendo l'attuale denominazione, riportata in epigrafe. L'amministrazione, congiuntamente alle altre amministrazioni che condividono il controllo sul Consorzio dei Comuni Trentini, ha dato indirizzo a quest'ultimo di procedere alla dismissione della partecipazione nell'allora Cassa rurale di Trento, entro il 30 novembre 2021. Tenuto conto che, a seguito un apposito avviso pubblico emanato dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 29 maggio 2020, nessun soggetto ha manifestato interesse a rilevare la partecipazione, l'Assemblea dei Soci del Consorzio, in data 14 luglio 2021, ha dato mandato al Consiglio di amministrazione di valutare la percorribilità di ulteriori modalità di dismissione della partecipazione in oggetto, tra cui la cessione a trattativa privata (qualora emergesse l'interesse di un potenziale acquirente), ovvero l'esercizio del diritto di recesso, nei casi e nei modi previsti dallo Statuto di Cassa di Trento, sempre che tali opzioni consentano di ottenere una equa valorizzazione economica dei titoli ceduti, autorizzando sin d'ora il Presidente pro tempore a sottoscrivere ogni atto prodromico alla dismissione.

Verificato che, in considerazione quanto sopra specificato, non sussiste ragione per l'immediata alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, ad eccezione delle partecipazioni indirette sopra indicate.

Visto l'atto di ricognizione delle partecipazioni possedute dalla Comunità territoriale della val di Fiemme al 31.12.2020, predisposto dal Servizio Affari Generali della Comunità prendendo a riferimento anche gli indirizzi stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e le schede di rilevazione pubblicate dal M.E.F. da ultimo modificate nel dicembre 2021.

Viste le circolari di data 23.11.2021, ns. prot. 8896 e di data 15.12.2021, ns. prot. 10435 del Consorzio dei Comuni Trentini sull'argomento in oggetto.

Visto il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 di data 28.12.2021, agli atti sub. prot. n. 10800/2021.

Vista la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n.2, applicabile alle Comunità per quanto non espressamente stabilito dalla L.P. 3/2006.

Acquisti preventivamente, sulla proposta di decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

D E C R E T A

1. di approvare, ai sensi della normativa vigente in materia, l'**aggiornamento al 31 dicembre 2020 della ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie** possedute dalla Comunità territoriale della val di Fiemme, redatto ai sensi dell'art.18 c. 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n.1 e ss.mm., e art. 24 c. 4 della L.P. n. 27 dicembre 2010, n. 27 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e s.m., come da documento allegato sub A) alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che viene conseguentemente autorizzato il mantenimento delle seguenti partecipazioni:
partecipazioni dirette:
 - Consorzio dei Comuni Trentini – Società Cooperativa;
 - Trentino Digitale S.p.a.;
 - Trentino Riscossioni S.p.a.;
 - Trentino Trasporti S.p.a.
 - Fiemme Servizi s.p.a.;**partecipazione indiretta:**
 - Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra – Banca Credito Coop.
 - SET Distribuzione S.p.a.;
 - Federazione trentina della Cooperazione soc.coop.
 - Centro Servizi Condivisi Società Consortile a responsabilità limitata – in liquidazione
 - Distretto Tecnologico Trentino Società Cons.
 - Riva del Garda – fierecongressi spa
 - Car sharing Tn soc. coop.
 - Caaf interregionale dipendenti srl
 - APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi scarl
 - Trentino Riscossioni S.p.a
4. di dare atto che per effetto della ricognizione di cui al punto 1) si dispone la razionalizzazione della partecipazione indiretta in Cassa rurale di Trento BCC soc. coop. formulando, nei confronti della Società tramite (Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa), l'indirizzo di procedere all'alienazione della partecipazione, qualora tale orientamento sia condiviso dalla maggioranza degli Enti soci;
5. di dare atto che per effetto della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1212 dd. 16.07.2021, sono programmate le dismissioni delle partecipazioni indirette della società Trentino Trasporti spa nei termini indicati in premessa, che si richiamano integralmente;
6. di incaricare il Segretario generale della Comunità e gli uffici preposti, in relazione alle proprie competenze, di dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento:
 - a. inserendo i relativi dati sul portale del MEF in conformità alle indicazioni impartite con le linee guida adottate recanti la "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art.20 D.Lgs. n.175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art.17 D.L. n.90/2014", fornendo tutte le informazioni richieste dagli organi preposti al controllo (MEF e Corte dei Conti);

- b. trasmettendo ai sensi art. 15 comma 4 T.U.S.P. l'esito della ricognizione alla Struttura di monitoraggio del M.E.F./Dipartimento Tesoro, esclusivamente tramite l'applicativo "Partecipazioni" del portale del Tesoro;
- c. trasmettendo copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi art. 24 comma 3 T.U.S.P. a/m portale "ConTe";
- d. dando comunicazione del presente provvedimento a tutte le società partecipate della Comunità;
- e. pubblicando il presente documento in "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm. e L.R n.10/2014 e ss.mm.;

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO REGGENTE

dott.ssa Luisa Degiampietro

IL COMMISSARIO

sig. Giovanni Zanon

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Pubblicato all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal **30.12.2021**

Provvedimento esecutivo dal **10.01.2022**

Cavalese, li **30.12.2021**

Il Segretario Reggente
dott.ssa Luisa Degiampietro